

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 99° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali» (1465), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 2, 5 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN) .....	2, 5
CASTELLI (DC) .....	6
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno ..	7
DE CINQUE (DC), relatore alla Commissione .	3, 4, 7
DE SABBATA (PCI) .....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI) .....	2, 4, 5 e <i>passim</i>
JANNELLI (PSI) .....	6, 7
PASQUINO (Sin. Ind.) .....	6
RUMOR (DC) .....	6, 8

*I lavori hanno inizio alle ore 10,30.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali» (1465), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Applicabilità della legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di enti, aziende ed organismi dipendenti o comunque derivanti da enti territoriali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta del 14 novembre 1985. Ricordo che nel corso di detta seduta i senatori De Sabbata e Garibaldi avevano presentato due emendamenti. L'emendamento del senatore Garibaldi tende ad aggiungere all'articolo unico il

seguinte comma: «Le stesse disposizioni si applicano al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della giunta regionale, agli assessori e ai componenti degli organi amministrativi e esecutivi degli enti dipendenti dalla Regione».

L'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Sabbata tende ad inserire nella legge 1° giugno 1977, n. 286, il seguente articolo 2-bis: «La sospensione cessa quando sia successivamente pronunciata sentenza di assoluzione o di condanna a pena inferiore a quella prevista dall'articolo 1.

La sospensione si applica altresì se una successiva sentenza pronuncia condanna che rientri nelle indicazioni dell'articolo 1. In tal caso hanno effetto le disposizioni dell'articolo 2».

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a quasi un anno dalla presentazione del mio emendamento posso dire di essere sempre convinto della sua opportunità. Tuttavia, data l'urgenza di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento in discussione, dichiaro la mia disponibilità a rinunciarvi ove anche il senatore De Sabbata rinunci a quello da lui presentato.

DE SABBATA. Il mio emendamento tende a colmare una lacuna della legge del 1977, che non precisa il momento in cui cessa la sospensione, e non concerne l'estensione della norma ad altri soggetti, come avviene con l'emendamento presentato dal collega Garibaldi.

BIGLIA. Signor Presidente, colleghi, desidero innanzitutto richiamare l'attenzione sugli inconvenienti derivanti dal ritardo nell'approvazione del provvedimento, che da più di un anno è stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un provvedimento ormai urgente in quanto una certa normativa non può essere applicata con riferimento ad alcuni soggetti che ricoprono incarichi pubblici di particolare rilevanza.

Per tali considerazioni, nel dichiararmi favorevole al provvedimento, desidero invitare i proponenti a ritirare i propri emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento

presentato dal senatore Garibaldi devo dire di essere favorevole alla estensione della norma ad altri soggetti. In considerazione, però, del fatto che da tale estensione deriverebbe un ulteriore ritardo nell'approvazione del disegno di legge, ritengo sia più opportuno lasciare invariato il testo approvato dalla Camera. Per questo motivo rinnovo il mio invito al senatore Garibaldi affinché ritiri l'emendamento.

Devo, invece, dichiararmi contrario all'emendamento presentato dal senatore De Sabbata nel quale, se ho capito bene, si propone che non appena sia pronunciata una sentenza di assoluzione o di condanna a pena inferiore a quella prevista nell'articolo 1 venga a cessare la sospensione. Poiché nel secondo comma dell'emendamento si specifica che la misura della sospensione si applica nuovamente nel caso venga successivamente pronunciata una sentenza di condanna che rientri nelle indicazioni dell'articolo 1, mi sembra chiaro che nel primo comma ci si riferisce anche a sentenze non definitive, cioè in primo grado. In conseguenza di tale meccanismo potrebbe quindi verificarsi che un soggetto al quale sia stata applicata la misura della sospensione riassuma il proprio incarico per poi essere nuovamente sospeso in caso di successiva sentenza di condanna che rientri nelle indicazioni dell'articolo 1. In considerazione di questo aspetto della norma proposta non ritengo opportuno modificare il testo al nostro esame; infatti, l'innovazione consisterebbe soltanto nel dare rilevanza ad una sentenza che non è ancora passata in giudicato. Il fatto di correlare la cessazione della sospensione alla condizione che non intervenga una nuova sentenza mi sembra pericoloso proprio per le finalità cui è diretto l'istituto della sospensione, che sono di ordine cautelare, non essendo la sospensione di per sé una condanna.

PRESIDENTE. La sospensione ha però effetti anche molto gravi.

BIGLIA. Ciò è vero, però quando questi effetti si sono ormai prodotti a seguito della sospensione non mi sembra opportuno far dipendere la cessazione della sospensione da

una sentenza di condanna non definitiva per poi applicarla nuovamente dopo la pronuncia definitiva. Quindi, se si ritiene che questa misura cautelare sia in generale impropria e che vada soppressa per non consentire all'autorità giudiziaria di interferire nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, occorre affrontare un discorso più vasto. Se invece si ritiene che l'istituto della sospensione cautelare debba essere mantenuto, credo che la sospensione debba essere applicata sino al momento della sentenza definitiva. A mio avviso non c'è motivo che nel corso del processo, per il solo fatto di una pronuncia interinale, la sospensione debba venire a cessare. Sulla base di tali considerazioni e per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore del provvedimento invito il senatore De Sabbata a ritirare il suo emendamento, che potrà eventualmente essere ripresentato in altra sede anche perchè, se ho ben capito, non dovrebbe riguardare soltanto i soggetti esaminati in questo disegno di legge, ma dovrebbe riferirsi ad una modifica più generale dell'istituto. La questione, perciò, potrebbe essere collocata in un disegno di legge di portata più generale senza limitarsi ad essere riferita ai soggetti in esame.

**DE CINQUE, relatore alla Commissione.** Sul piano procedurale voglio ricordare che se il senatore De Sabbata insiste per la votazione del suo emendamento, sarebbe necessario acquisire il parere della Commissione giustizia. Questa Commissione, infatti, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati sin dal 1985. Poichè l'emendamento del senatore De Sabbata modifica il meccanismo processuale del disegno di legge al nostro esame, ritengo opportuno su di esso il parere della Commissione giustizia. Non voglio affermare che la richiesta di questo parere sia assolutamente necessaria, ma certamente debbo dire che essa è opportuna politicamente.

**DE SABBATA.** Vorrei fornire alcuni brevi chiarimenti sul mio emendamento per permettere al relatore di comprendere la difficoltà della materia e quindi l'impossibilità

di ritirarlo. Infatti la legge n. 286 del 1977, di cui tra l'altro fui uno dei presentatori, contiene purtroppo una grave lacuna. Questa legge sostituisce l'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. L'articolo 270, però, era già stato modificato dalla legge n. 852 del 1970, che al momento attuale non è più in vigore.

La legge n. 852 del 1970 prevedeva che la sentenza assolutoria in grado ulteriore facesse cessare la detenzione dell'imputato. Proprio in questo settore si configura la lacuna normativa: la sospensione della pena è disposta da questa legge del 1970 senza che se ne preveda un termine.

La lacuna ha creato situazioni giurisprudenziali non uniformi con la conseguenza che l'amministratore degli enti locali — a parte ogni considerazione sulla disparità di giudizio — può essere sottoposto a procedimento penale per usurpazione di ufficio. Posso anche fornire alla Commissione esempi di amministratori sospesi dalla loro carica senza sapere se la stessa sospensione era un atto dovuto o discrezionale. A questo proposito le stesse prefetture hanno fornito diverse interpretazioni del problema.

Bisogna domandarsi cosa accade se in un giudizio d'appello viene riformata la sentenza espressa in primo grado, in particolare se un giudizio d'appello esprime una sentenza assolutoria dell'imputato. L'imputato deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza? Se ciò fosse vero, l'imputato rischierebbe di attendere a lungo poichè tutti sanno che soprattutto in caso di ricorso in Cassazione può passare molto tempo, tanto più che quest'ultima non fornisce comunicazioni personali all'imputato.

Già tali inconvenienti sono di notevole entità, ma i problemi si aggravano se, escludendo il caso di assoluzione, facciamo riferimento ai casi di modifica della condanna. Infatti la condanna dell'amministratore può essere modificata e può perciò, nel caso che sia inferiore ai sei mesi, non comportare la sospensione dall'ufficio. Infatti se la durata della pena è inferiore ai sei mesi non è più possibile parlare di sospensione dall'ufficio, anche perchè la sospensione è definita in

relazione agli effetti di ineleggibilità che la condanna può provocare. Proprio per questi motivi ritengo che l'emendamento sia indispensabile per completare la disciplina legislativa. Ritengo che esso sia irrinunciabile poichè, nel momento in cui si decide di riesaminare la disciplina legislativa, non è possibile non colmare la lacuna sopra richiamata e per colmarla ho voluto precisare che la sospensione cessa quando sia successivamente pronunciata sentenza di assoluzione o di condanna a pena inferiore a quella prevista dall'articolo 1. Infatti proprio in questo caso viene a mancare la ragione della sospensione. Se una sentenza, anche non definitiva, comporta sospensione degli amministratori, allo stesso modo una sentenza non definitiva deve determinare la cessazione di questa sospensione. La sentenza definitiva comporterà le cause di ineleggibilità, ma queste cause sono una conseguenza strettamente connessa alla condanna.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 della legge n. 852 del 1970 stabilisce che la sospensione prevista dall'articolo 270 cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato.

DE SABBATA. Stiamo però facendo riferimento ad una normativa prevista dall'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. La legge n. 852 del 1970 precisa che le disposizioni di cui all'articolo 270 si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi. Successivamente lo stesso articolo 1 di questa legge stabilisce che i commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

DE SABBATA. La legge n. 852 può essere considerata ancora vigente, ma in essa non è

compreso il caso degli amministratori condannati ad una pena inferiore a sei mesi.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 della legge n. 852 stabilisce che la sospensione cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato. Il senatore De Sabbata fa giustamente riferimento a quei casi in cui l'amministratore è condannato ad una pena inferiore a sei mesi: se riteniamo che la legge sia ancora vigente, è necessario disciplinare anche questo caso.

L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è stato modificato dalla legge 10 novembre 1970, n. 852.

Tale modificazione ha soltanto limitato l'ambito di applicabilità dell'articolo 270, la cui disciplina si riferiva a tutti gli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali. L'articolo 2 della stessa legge n. 852 ha limitato gli effetti della sospensione dalle funzioni di amministratore. Ci si potrebbe perciò domandare se la legge n. 852 ha avuto effetti soltanto sull'ambito di applicabilità dell'articolo 270.

GARIBALDI. Signor Presidente, voglio ricordare che il provvedimento è ispirato soprattutto a rimuovere una fattispecie sconvolgente rispetto al nostro ordinamento legislativo, che ci è stata più volte segnalata, sia direttamente che in via informale, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Il problema esiste ed occorre quindi rimuovere una situazione che è particolarmente drammatica e sicuramente non edificante per le istituzioni, ed in particolare per il Parlamento che sembra essere inerte di fronte a problemi di questa portata; tanto più che il disegno di legge — ripeto — è all'attenzione del Parlamento già dall'agosto del 1985.

Sottolineata con ciò l'urgenza del provvedimento, devo dire che ho compreso le ragioni del collega De Sabbata, indubbiamente pregnanti sotto il profilo dell'ordinamento e del diritto sostanziale; mi domando però, e

domando soprattutto ai colleghi, se le osservazioni fatte dal senatore De Sabbata non possano trovare sufficiente giustificazione, sia pure in termini di dimostrazione, nella consapevolezza del vuoto creato dalle normative che si sono succedute.

**PRESIDENTE.** Non è un vuoto! La normativa ha coperto in un certo modo, criticabile quanto si vuole, tutta la materia; non si può dire che vi è un vuoto normativo.

**GARIBALDI.** Si tratta però di copertura parziale, nel senso che la normativa non ha preso in considerazione tutte le fattispecie che si sarebbero determinate per una sentenza di assoluzione o di condanna con pene inferiori a quelle previste; quindi, se si potesse avviare a tale situazione esprimendo la sostanziale volontà del legislatore attraverso una circolare del Ministro dell'interno, ritengo che tutto si risolverebbe per il meglio.

**PRESIDENTE.** Senatore Garibaldi, dato che il provvedimento riguarda la materia del diritto penale, non si può ipotizzare alcuna circolare o strumento del genere. Una rapida soluzione della questione potrebbe essere favorita solo dal ritiro degli emendamenti; in caso contrario, credo sarebbe da accogliere il suggerimento avanzato poc'anzi dal relatore di sottoporre il provvedimento ad un parere della Commissione giustizia.

**GARIBALDI.** Comunque, nella consapevolezza delle ragioni che sottendono all'emendamento presentato dal senatore De Sabbata, insisto nel ritenere prevalente l'obiettivo perseguito dal disegno di legge, anche se parziale; devo dire tra l'altro che, nel momento in cui ne abbiamo discusso l'altra volta (novembre 1985) proprio per il fatto che lo avevo considerato parziale, mi ero proposto di integrarlo per portarlo a completamento (non dico a perfezione perchè chissà quante altre fattispecie stiamo dimenticando) per quanto riguarda le carenze che si sono prodotte nella legislazione successiva a causa del fatto che non si era tenuto conto delle possibili innovazioni.

Con queste ragioni si motivano le disposi-

zioni relative al Presidente del Consiglio regionale che si propongono con l'emendamento da me presentato, ma ritengo che il contenuto dell'emendamento si illustri da solo.

Concludo dicendo che, se non ci dovessero essere altri impedimenti alla prosecuzione immediata del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ritirerei l'emendamento; se invece impedimenti si dovessero comunque proporre, in forma di altri emendamenti a tale testo, allora manterrei la mia proposta di modifica.

**BIGLIA.** Signor Presidente vorrei proporre ai presentatori dei due emendamenti di farne oggetto di un apposito disegno di legge, autonomo rispetto a quello in esame, così da consentire per ora l'approvazione di questo provvedimento di cui tutti riconoscono l'urgenza.

**DE SABBATA.** Se fosse possibile arrivare alla rapida approvazione in Commissione di un disegno di legge di questo tipo, potrei anche prendere in considerazione la proposta. Vorrei però prima fare un'osservazione: a me sembra che l'emendamento da prendere in considerazione sia soltanto uno, cioè quello da me presentato, in quanto l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi mi sembra inammissibile nella sostanza per il fatto che lo *status* del Presidente e dei membri del Consiglio regionale è regolato anche dagli statuti che non possono essere modificati dalle leggi della Repubblica. Le sospensioni sono previste negli statuti regionali che costituiscono materia del codice di procedura penale. Nella riforma delle autonomie si è proposto di inserire anche una norma per stabilire che tale sospensione debba sostituire quella prevista dal codice penale, ma solo per quanto riguarda la materia penale; si tratterebbe di una pronuncia del consiglio comunale, rimanendo intatto il potere del giudice. In ogni caso, non si può discutere un emendamento ad una legge della Repubblica che presuppone una modifica degli statuti, perchè in questi casi occorre attivare una procedura diversa, che passi attraverso un incontro delle volontà a livello locale. Quindi, mi sembra che l'emendamen-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

99° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

to presentato dal senatore Garibaldi sia inammissibile.

RUMOR. Avevo anch'io la stessa perplessità.

DE SABBATA. Se questa osservazione dovesse comunque risultare superabile, dovrei rivedere l'impianto dell'emendamento, ma mi sembra comunque preliminarmente l'esigenza di sciogliere tale dubbio.

Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, se si potesse ipotizzare un disegno di legge separato che avesse immediatamente la sanzione di questo ramo del Parlamento, sarei più che favorevole; occorre comunque tener conto del fatto che in ogni caso un disegno di legge sarebbe sottoposto a tutte le procedure e le regole proprie di un provvedimento legislativo.

RUMOR. Signor Presidente, vorrei dire che anch'io nutro, per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, lo stesso dubbio sollevato dal senatore De Sabbata.

GARIBALDI. Signor Presidente, ascoltando le affermazioni testè fatte dal senatore De Sabbata, devo dire che condivido le sue perplessità circa il mio emendamento, e pertanto lo ritiro.

PASQUINO. Signor Presidente, mi sembra che il provvedimento che stiamo esaminando sia non soltanto molto opportuno, ma anche urgente, data la situazione generale in cui si trova tutta la normativa e la prassi in questa materia, con una serie di problemi che sono ancora aperti nei rapporti tra amministratori locali e giustizia, ma forse anche tra cittadini e giustizia, e ritengo quindi che sia importante approvarlo subito. Credo di aver capito quale sia l'obiettivo che si propone il senatore De Sabbata però penso che questo sia uno di quei casi in cui il meglio è nemico del bene; per cui ritengo che, se il senatore De Sabbata è disposto a fare del contenuto del proprio emendamento oggetto di un apposito disegno di legge, la Commissione possa impegnarsi a procedere rapidamente all'esame

e all'approvazione. Per il resto, sono favorevole al testo presentato dalla Camera dei deputati e ad una sua rapida approvazione.

CASTELLI. Signor Presidente sono sostanzialmente sulle posizioni espresse dal senatore Pasquino con una valutazione aggiuntiva cioè che — a mio avviso — la normativa da lui proposta, e che sarebbe perfettamente accettabile, espliciterebbe solo ciò che è già implicito nella normativa attuale; infatti, mi sembra del tutto ovvio che il magistrato, quando pronuncia una sentenza in grado di appello che sia di assoluzione o di condanna a pene inferiori a quella prevista dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1977, n. 286, debba adottare quei provvedimenti conseguenti relativi alla non applicazione della pena accessoria.

DE SABBATA. Ma lei conosce ciò che accade in pratica!

CASTELLI. In pratica accade che qualche volta si verificano violazioni di legge, ma queste non si evitano certo con la ripetizione di una normativa che già esiste, anche se forse sarebbe utile esplicitarla.

A proposito del secondo comma dell'emendamento, *a fortiori* deve essere ripetuto lo stesso ragionamento e cioè che non si tratta di colmare un vuoto legislativo ma piuttosto di correggere alcune deviazioni che si verificano nella pratica giudiziaria. Se si ritiene che questo risultato merita di essere perseguito, ritengo più opportuno che lo si faccia percorrendo una strada autonoma e cioè presentando un altro provvedimento. Per adesso occorre approvare rapidamente il disegno di legge in esame, così come è stato richiesto anche dal collega Pasquino.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se la maggioranza della Commissione si esprimesse in senso favorevole alla proposta del senatore De Sabbata, che io giudico utile e corretta, cioè se accettasse di modificare il provvedimento ritardandone così l'approvazione, anch'io proporrei alcuni emendamenti al testo. Nutro infatti alcune perplessità a proposito delle posizioni giuri-

diche di alcuni dei soggetti indicati nell'articolo unico, che non mi sembra siano assimilabili fra di loro. Non mi spiego, per esempio, perchè la norma debba essere estesa ai presidenti dei consigli circoscrizionali.

DE SABBATA. Nel testo è detto chiaramente che deve trattarsi dei presidenti di consigli circoscrizionali aventi le funzioni amministrative di cui all'articolo 13 della legge n. 278 del 1976.

JANNELLI. Ma poi vengono citati anche i presidenti e i componenti degli organi esecutivi di associazioni tra enti locali, cioè i consorzi, i comuni e i consorzi di comuni, che sono associazioni di fatto.

DE SABBATA. I consorzi sono associazioni di diritto in quanto previsti dalla legge n. 34.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. In verità vi sono diversi tipi di associazioni.

JANNELLI. Personalmente avrei qualche perplessità su questo punto. Tuttavia, poichè siamo di fronte ad un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento e poichè per una serie di motivi è necessario pervenire ad una approvazione immediata, non intendo farne una questione formale. Ritengo, però, che sarebbe estremamente interessante la presentazione da parte del senatore De Sabbata di un provvedimento autonomo, che certamente porterebbe anche la mia firma.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero anch'io, come hanno già fatto quasi tutti gli oratori intervenuti, invitare il senatore De Sabbata a ritirare il suo emendamento, così da rendere possibile la rapida approvazione del provvedimento. Si tratta di una norma molto necessaria che, tra l'altro, essendo una semplice estensione della normativa del 1977, non scontrerebbe sul piano sistematico la carenza lamentata dal senatore De Sabbata, che attiene, invece, alla legge fondamentale. Il provvedimento al nostro esame ha una sua *ratio* autonoma in quanto stabilisce l'estensione di una normativa so-

stanziale. L'emendamento presentato dal senatore De Sabbata non interessa tanto questo provvedimento, quanto la disciplina sostanziale.

La preoccupazione del Governo consiste soprattutto nel fatto che un eventuale ritorno del provvedimento alla Camera lo caricerebbe di ulteriori contenuti, anche al di là di quelli richiamati dai senatori Garibaldi e De Sabbata nei rispettivi emendamenti. Ricordo per inciso che già alla Camera era emersa l'intenzione, in un primo momento, di rendere il provvedimento più ampio ed articolato, mentre successivamente si preferì seguire criteri di praticità. A questo punto occorre, ad avviso del Governo, fare in modo che al ritardo già accumulato non se ne aggiunga altro. Tuttavia, se i presentatori degli emendamenti ritengono di insistere nelle loro proposte e se la Commissione ritiene che queste siano da accogliere, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento del senatore De Sabbata per quanto riguarda il primo comma, mentre nutre alcune perplessità sulla formulazione del secondo comma. Comunque, su tale questione specifica, il Governo si riserva di intervenire nuovamente nel caso si dovesse entrare nel merito.

Per concludere, desidero rinnovare il mio invito alla Commissione affinché il provvedimento venga rapidamente approvato.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Nell'associarmi al coro che supplica si rivolge al senatore De Sabbata affinché ritiri il suo emendamento, desidero soltanto osservare che nel caso in cui tale emendamento fosse approvato dovremmo probabilmente procedere a modificare la legge n. 288 del 1977. Ciò comporterebbe, tra l'altro, una modifica della collocazione per ragioni di carattere sistematico.

PRESIDENTE. Si tratta comunque di particolari di carattere tecnico di cui ci occuperemo in seguito, se sarà necessario.

DE SABBATA. Prendo nuovamente la parola per rispondere a chi mi ha ripetutamente invitato ad assumere un atteggiamento che in verità non mi sento di prendere.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

99° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1986)

Tra gli argomenti con cui sono stato invitato a ritirare la mia proposta c'è quello del senatore Castelli il quale sostiene trattarsi di una semplice interpretazione che esplicita ciò che è già implicito nell'attuale normativa. Ritengo che la questione possa anche essere giudicata in tal senso, ma la mia esperienza mi porta a giustificare l'urgenza del provvedimento soprattutto con riferimento a numerosi amministratori che si sono trovati nella impossibilità di interpretare la normativa senza correre però il rischio di commettere una usurpazione. Occorre, quindi, dare chiarezza alla norma in modo tale che i soggetti interessati non debbano temere di essere imputati per usurpazione. Non si tratta comunque soltanto di un chiarimento della norma, bensì di stabilire con precisione quando la sospensione deve cessare, impedendo così anche un comportamento eccessivamente discrezionale da parte del giudice.

Il secondo comma dell'emendamento tende a specificare che la sospensione si applica altresì se una successiva sentenza pronuncia condanna che rientri nelle indicazioni dell'articolo 1. La legge ora vigente, invece, prevede solo il caso di una sentenza di primo grado, escludendo, quindi, sentenze di ulteriori gradi. Si tratta, pertanto, di un ampliamento della norma, che non può essere considerato interpretativo operando un riequilibrio normativo che ritengo corretto ed equo.

In risposta alle richieste che mi sono state avanzate da parte di numerosi colleghi devo dire che a questo punto il mio atteggiamento non può che dipendere dalle decisioni della maggioranza in merito alla mia proposta. Se la Commissione riterrà di respingere il mio emendamento si avrà come conseguenza che prima di poter ripresentare la norma dovranno trascorrere sei mesi dalla data della sua reiezione.

**PRESIDENTE.** Desidero fare presente che prima di giungere ad una votazione dell'emendamento bisognerebbe acquisire il parere della Commissione giustizia. Infatti la proposta configura la modifica di un articolo del codice di procedura penale.

**DE SABBATA.** Sono assolutamente d'ac-

cordo sulla necessità di acquisire il parere della Commissione giustizia su questa materia. Desidero però far notare che in tal caso l'argomento viene esaminato sotto il profilo amministrativo.

**RUMOR.** Se il senatore De Sabbata accetta di ritirare il suo emendamento, con l'intesa che venga immediatamente presentato un disegno di legge sulla materia, si eviterà sia il ricorso alla Commissione giustizia, sia il pericolo di incorrere nel termine dilatorio di sei mesi per l'esame di un eventuale disegno di legge avente il medesimo contenuto.

Per questi motivi mi associo alla preghiera di ritirare l'emendamento, sollecitando contemporaneamente la presentazione di un disegno di legge che, come mi sembra sia comune intendimento, sarà esaminato con grande rapidità.

**PRESIDENTE.** L'esame di un disegno di legge di tale natura sarebbe di competenza della Commissione giustizia.

**DE SABBATA.** Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione conclusiva che, considerata la sede deliberante, rimarrà agli atti del Senato. Senz'altro su questa materia è necessario il parere della Commissione giustizia, ma voglio ribadire che la competenza primaria è della nostra Commissione poiché l'argomento viene esaminato sotto il profilo amministrativo e non dal punto di vista del codice di procedura penale.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dei senatori Jannelli e Pasquino e considerata l'incertezza della maggioranza, debbo convenire sul fatto che una reiezione dell'emendamento da me presentato impedirebbe il riesame di una norma di identico contenuto per almeno sei mesi. È questa la ragione che mi induce a ritirare l'emendamento. In tal modo concordo anche con gli inviti che mi sono stati rivolti, ma che — voglio sottolinearlo — non ritengo da soli sufficienti per una decisione. Questi inviti debbono essere integrati con la possibilità di una astensione dal voto della maggioranza che mi metterebbe nella impossibilità di ripresentare l'emendamento per almeno sei mesi.

Pertanto ritiro il mio emendamento e preannuncio che lo ripresenterò in forma autonoma.

5 PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 286, sulla sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali, si applicano anche ai presidenti ed ai componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, ai presidenti ed ai componenti dell'organo esecutivo delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi

le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi di associazioni tra enti locali ed ai presidenti ed ai componenti degli organi esecutivi di aziende municipalizzate comunali e provinciali.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO